Comune di Fano Adriano - Prot. n. 0003107 del 24-07-2023 arrivo

COMUNE DI FANO ADRIANO

Provincia di Teramo

Parere del Revisore dei Conti

Il sottoscritto Dott. Lorenzo Parisse, quale Revisore dei conti dell'Ente ha ricevuto in data 22.07.23 la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 19.07.23 ed i relativi allegati avente ad oggetto: **acquisto quote societarie centrale di committenza ASMEL consortile a.r.l. ai sensi dell'art.4, comma 2 lett.e) del d.lgs. n.175/2016 (tusp) finalizzata allo svolgimento delle attività di committenza qualificata di cui al d.lgs. n.36/2023.**

Vista la già menzionata proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 27.07.23 avente ad oggetto: **acquisto quote societarie centrale di committenza ASMEL consortile a.r.l. ai sensi dell'art.4, comma 2 lett.e) del d.lgs. n.175/2016 (tusp) finalizzata allo svolgimento delle attività di committenza qualificata di cui al d.lgs. n.36/2023.**

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile del 19.07.2023 della Dott. ssa Gabriella Zuccarini ai sensi dell'art. 49 e 147/bis del D.L.gs. n.267 /2000.

Premesso che:

- l'Amministrazione ha deliberato l'associazione ad ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali), associazione senza scopo di lucro con sede in Gallarate;
- ASMEL ha promosso la Costituzione di ASMEL Consortile s.c. a r.l., quale Centrale di Committenza tra i Comuni associati, il cui capitale sociale, a partire dall'11/11/2015, è interamente detenuto da Enti Locali associati.
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ASMEL Consortile s.c.a.r.l. del 18 dicembre 2015 è stato approvato il Regolamento per il controllo analogo, al fine della conformazione della società consortile quale "in house" dei Comuni soci;
- dal primo luglio Asmel Consortile s.c.arl iscritta all'Anac quale Centrale di Committenza con Codice Ausa 0000355333 risulta qualificata ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. n.36/2023, nuovo Codice dei contratti pubblici;
- detto modello societario è conforme alle disposizioni dell'art.4, comma 2 lett. e) del D.Lgs n.175/2016 (Testo unico sulle società a partecipazione pubblica – TUSP).

CONSIDERATO CHE:

- in data 3 dicembre 2015 l'Assemblea dei Soci, per Atto del Notaio Massimo Prodigo, Rep. n. 4.061 – Racc. n. 2.997, ha deliberato ‹‹di aumentare il capitale sociale a pagamento da euro 10.000,00 (diecimila,00) ad euro 600.000,00 (seicentomila,00) e, quindi, di euro 590.000 (cinquecentonovantamila,00) da liquidarsi in danaro e da offrirsi esclusivamente presso Enti pubblici soci di ASMEL ASSOCIAZIONE;
- in data 20 settembre 2016 si è tenuta la riunione congiunta del Consiglio di Amministrazione di ASMEL Consortile S.c. a r.l. e della Giunta per il Controllo Analogo che ha definito gli importi delle quote societarie, ai fini del riconoscimento della qualifica di Socio;
- a partire dal 3 dicembre 2015 si è avviata una progressiva sottoscrizione di capitale che ha visto alla data del 31/12/2018 la sottoscrizione e il versamento di quote per complessivi euro 421.802,10 (quattrocentovenunomilaottocentodue,10), poi estesa in data 4 marzo 2019 a euro 600.000,00 (Atto del Notaio Prodigo del 3 dicembre 2015, Rep. n. 4.061 – Racc. n. 2.997), ulteriormente ampliata e prorogata, giusto Atto del Notaio Eugenia Sepe, Rep. n. 209, Racc. n.142, al 31/12/2021 fino all'importo complessivo massimo di euro 1.021.802,10 (unmilioneventunomilaottocentodue,10); in data 6 dicembre 2021 per Atto del Notaio si è prorogato il termine per la sottoscrizione del capitale sociale, precedentemente deliberata, al 31/12/2023;
- l'art.62, comma 2 del D.Lgs. n.36/2023 dispone l'obbligatorietà del ricorso alle stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate per tutte le procedure di importo superiore alle soglie previste per l'affidamento diretto di beni e servizi nonché per le procedure di importo superiore alla soglia di euro 500.000,00 per i lavori;
- ai sensi delle disposizioni statutarie l'acquisizione delle quote societarie è propedeutica all'accoglimento in via prioritaria della domanda di cui all'art.62, comma 10 del D.Lgs. n.36/2023

§ ai sensi dell'art. 62, comma 11 le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale;

PRESO ATTO CHE:

§ in data 26 maggio 2010, è stata costituita a Gallarate l'Associazione ASMEL, Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali;

§ l'Associazione non ha scopo di lucro e ha il fine di stimolare e sostenere l'innovazione e la valorizzazione del sistema delle istituzioni locali secondo i principi di sussidiarietà, autonomia e decentramento;

§ a tal fine, l'Associazione intende assicurare ai soci il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico nonché adeguate economie di scala necessarie a rendere efficiente e realizzabile l'erogazione dei servizi da parte degli enti soci ai cittadini ed alle imprese;

§ in data 23 gennaio 2013 ASMEL ha promosso la costituzione della Centrale di Committenza ASMEL CONSORTILE scarl che opera a favore dei Soci "in coerenza con le linee programmatiche e d'intervento adottate dall'Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali".

VISTO

§ lo Statuto società consortile ASMEL Consortile s.c.a.r.l, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

§ il Regolamento per il controllo analogo di ASMEL Consortile s.c. a r.l. - allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

§ le modalità operative ratificate dall'Assemblea dei Soci di ASMEL Consortile s.c.a r l. in data 26 giugno 2023 ai sensi dell'art.62, comma 9 del D.Lgs. n.36/2023;

RITENUTO

§ strategico l'obiettivo di aderire alla ASMEL Consortile s.c. a r.l., naturale sviluppo delle azioni intraprese di centralizzazione delle gare e coordinamento di servizi innovativi, di cui questa Amministrazione vuole usufruire;

§ necessario e opportuno, non disperdere il patrimonio di esperienze sviluppate e le buone pratiche implementate in seno dalla rete ASMEL anche al fine di superare l'attuale sistema di frammentazione degli appalti pubblici e semplificare le attività di gestione delle procedure ad evidenza pubblica;

§ che questo ente possa assumere in maniera idonea lo status di socio tenuto conto della peculiarità dei fini di pubblico interesse statutariamente perseguiti dalla predetta società consortile;

VISTI:

Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Lo Statuto comunale;
Il vigente Regolamento di contabilità;

Stante la competenza del Consiglio Comunale a adottare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

assunte le opportune informazioni ed effettuate le necessarie verifiche ed alla luce di quanto sopra premesso,

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione in oggetto.

Fano Adriano lì, 24.07.2023

Il Revisore dei Conti
Dott. Lorenzo Parisse

Comune di Fano Adriano - Prot. n. 0003107 del 24-07-2023 arrivo